

D.M. 01 settembre 2021 - Decreto Controlli	"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021	entrato in vigore il 25/09/2022	REGISTRO DEI CONTROLLI tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.
		entrerà in vigore il 25/09/2023	FIGURA DEL TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Si tratta di appositi tecnici in possesso dei requisiti tecnico- professionali stabiliti nell'allegato II del D.M. 01 settembre 2021
D.M. 02 settembre 2021 - Decreto GSA	"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021	entrato in vigore il 04/10/2022	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: l'aggiornamento degli addetti antincendio dovrà essere ripetuto obbligatoriamente con cadenza almeno quinquennale. Per tutti coloro che sono stati formati prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 4/10/22), il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso
		entrato in vigore il 04/10/2022	PIANO DI EMERGENZA E ESERCITAZIONE ANTINCENDIO diventa obbligatorio predisporre il Piano di emergenza anche nei i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente oltre ai luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10 marzo 1998.
		entrato in vigore il 04/10/2022	LIVELLI DI RISCHIO INCENDIO l'allegato III del D.M. 02 settembre 2021 cambia le "denominazioni" dei livelli di rischio incendio delle aziende BASSO => LIVELLO 1 MEDIO => LIVELLO 2 ALTO => LIVELLO 3
D.M. 03 settembre 2021 - Decreto Minicodice	"Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021	entrerà in vigore il 29/10/2022	REGOLE PREVENZIONE INCENDI Sono definiti i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili. Per i LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO deve essere valutato il rischio seguendo le indicazioni e i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nell'allegato I. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei casi sopra menzionati, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015